



AG 379

*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D255/17

Roma, 16 gennaio 2017

Signore Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiale,

Anna Finocchiaro



Camera dei Deputati
ARRIVO 16 Gennaio 2017
Prot: 2017/0000039/TN



On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ RACCORDO CON I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA D), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, commi 2, lettera m) e n), e comma 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;



Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;



Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente



denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 2

(Identità dell'istruzione professionale)

1. Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 1 integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.
3. Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
4. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

(Indirizzi di studio)

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:
 - a) Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
 - b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
 - c) Artigianato per il *Made in Italy*;
 - d) Manutenzione e assistenza tecnica;
 - e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
 - f) Servizi commerciali;
 - g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
 - h) Servizi culturali e dello spettacolo;
 - i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
 - l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
 - m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.



3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della Salute, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Articolo 4 (Assetto organizzativo)

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
2. Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio in periodi didattici e possono articolare la classe per gruppi. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d).



3. Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:
 - a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
 - c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) costruire il curriculum dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
 - e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.
4. Il quinto anno è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Articolo 5 (Assetto didattico)

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:
 - a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati dal consiglio di classe, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;



- b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
- c) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui lo studente abbia maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali.

Articolo 6

(Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia)

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
 - a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;
 - b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 - d) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la



realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

- e) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
 - f) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.
2. Al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di istruzione e formazione professionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono ampliare la propria offerta formativa a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in classi distinte da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempreché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia.

Articolo 7

(Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
- a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale si realizzano nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio. A tal fine, è costituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del



lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale della Rete nazionale delle scuole professionali.

3. La Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3.
4. Per la partecipazione alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell'ambito della Rete di cui al comma 2.

Articolo 8

(Passaggi tra i sistemi formativi)

- 1 Lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.
- 2 Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
- 3 Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
- 4 Il passaggio non è automatico ma tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
- 5 Nel corso o al termine del biennio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
 - b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono lo studente;



- c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
5. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012
 6. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 9 (Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5 relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n.



107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Articolo 10

(Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi)

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

Articolo 11

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di qualifica di cui all'articolo 6, comma 2; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59 milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a



decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 13
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 è abrogato.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

Articolo 14
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 continua ad applicarsi esclusivamente:
 - a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
 - b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
 - c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
 - d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A

Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Premessa

I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come "Scuole territoriali dell'innovazione", svolgendo una "funzione di cerniera" tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente Allegato. Ciò al fine soprattutto di contrastare le disuguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a "nuovi lavori", prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo.

1. Identità dell'Istruzione professionale e il P.E.Cu.P

I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:

a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, finalizzato:

- ad una crescita educativa, culturale e professionale;
- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
- all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto



raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (*Vocational Education and Training - VET*) e da una personalizzazione del percorso resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità.

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento.

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.

Il fattore "professionalità del lavoro" risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del "qualificato" del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;



- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
- acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
- valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
- riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
- sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive.



Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale.

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.

2. Strumenti organizzativi e metodologici

I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:

- a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di articolare, nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, anche strutturati nei primi due anni scolastici, come strumenti più efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale;
- b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali di istruzione professionale.

Il percorso è organizzato sulla base del "Progetto formativo individuale", redatto dal Consiglio di classe entro i primi tre mesi del primo anno di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e le competenze acquisiti dallo studente anche in modo non formale e informale, ai fini di un apprendimento personalizzato, idoneo a consentirgli di proseguire con successo, anche attraverso l'esplicitazione delle sue motivazioni allo studio, le aspettative per le scelte future, le difficoltà incontrate e le potenzialità rilevate.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione professionale, le attività e gli insegnamenti scelti



autonomamente dalle Istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla Legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning* (CLIL);

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;



m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di Istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento".

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal territorio.

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1.

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. E', quindi, necessaria l'adozione di una pluralità di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare



del triennio, intende – in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione Internazionale.

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore imprescindibile per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.

L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di:

- apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;
- compiere scelte orientate al cambiamento;
- sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere;
- esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile.

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e consapevoli.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema Nazionale di Valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal DPR 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.



QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

PRIMO BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi		
ASSI CULTURALI	Monte ore Biennio	Discipline di riferimento
Asse dei linguaggi	462 ore	Italiano Inglese
Asse matematico	264 ore	Matematica
Asse storico sociale	264 ore	Storia, Geografia, Diritto e economia
Scienze motorie	132 ore	Scienze motorie
RC o attività alternative	66 ore	RC o attività alternative
Totale ore Area generale	1.188 ore	
Area di indirizzo		
Asse scientifico tecnologico	594 ore	Scienze integrate TIC Discipline di Indirizzo
<i>di cui in compresenza</i>	<i>396 ore</i>	
Laboratori professionali di Indirizzo (ITP)	330 ore	Discipline di Indirizzo
Totale Area di Indirizzo	924 ore	
TOTALE BIENNIO	2.112 ore	
<i>Personalizzazione degli apprendimenti</i>	<i>264 ore</i>	



TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi				
Assi culturali	Discipline di riferimento	3 anno	4 anno	5 anno
Asse dei linguaggi	Lingua Italiana	198	198	198
	Lingua Inglese			
Asse storico sociale	Storia	66	66	66
Asse matematico	Matematica	99	99	99
	Scienze motorie	66	66	66
	IRC o attività alternative	33	33	33
	Totale ore Area generale	462	462	462



AREE DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore settimanali in relazione all'indirizzo)²

1. Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Area Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Biologia/Chimica ...)	198	66	-
	Area tecnico professionale (Agronomia, Tecniche di allevamento, Silvicoltura ...)	396	528	594
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		891		

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Area Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Biologia/Chimica ...)	198	66	-
	Area tecnico professionale (Discipline professionalizzanti di settore)	396	528	594
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		891		

3. Artigianato per il made in Italy

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Area disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area tecnologica (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi...)	330	297	297
	Area tecnico professionale (Laboratori tecnologici, Tecniche di produzione ...)	264	297	297
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		891		



4. Manutenzione e assistenza tecnica

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Are Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifico tecnologica (Tecnologie meccaniche, elettriche ...)	330	297	231
	Area tecnico professionale (Installazione e Manutenzione, Laboratori tecnologici ...)	264	297	363
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		891		

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Are Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Biologia, Chimica.....)	198	198	198
	Area tecnico professionale (Laboratori tecnologici, Tecniche di produzione	396	396	396
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		891		

6. Servizi commerciali

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Are Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse dei linguaggi	Seconda lingua straniera	99	99	99
Asse scientifico tecnologico	Area delle scienze giuridiche ed economiche (Diritto, Economia, ...)	132	132	132
	Area tecnico professionale (Tecniche professionali, di comunicazione ...)	363	363	363
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		231		



7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Aree Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse del linguaggio	Seconda lingua straniera	99	99	99
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Scienza degli alimenti/Arte e territorio*)	231	231	231
	Area tecnico professionale (Diritto e tecniche amministrative, Laboratori di settore)	264	264	264
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		132		

* discipline alternative sulla base dei differenti profili in uscita a seguito delle specifiche caratterizzazioni formulate dalla scuola

8. Servizi culturali e di spettacolo

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Aree disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area tecnologica (Comunicazione audiovisiva...)	264	231	231
	Area tecnico professionale (Laboratori tecnologici, Tecniche di produzione e post produzione ...)	330	363	363
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		594		

9. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Area di Indirizzo				
Assi culturali	Aree Disciplinari	3 anno	4 anno	5 anno
Asse del linguaggio	Seconda lingua straniera	99	99	99
Asse scientifico tecnologico	Area delle scienze giuridiche ed economiche (Diritto, Economia...)	99	165	165
	Area scientifica (Cultura medico sanitaria...)	165	132	132
	Area tecnico professionale (Psicologia, Metodologie operative ...)	231	165	165
Totale area di indirizzo		594	594	594



di cui in presenza		
-----------------------	--	--

10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie OTTICO

Aree di Indirizzo				
Assi culturali	Discipline	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Optica, Diritto e Legislazione, Discipline sanitarie...)	198	297	297
	Area tecnico professionale (...)	396	297	297
Totale area di Indirizzo		594	594	594
di cui in presenza		462		

11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie ODONTOTECNICO

Aree di Indirizzo				
Assi culturali	Discipline	3 anno	4 anno	5 anno
Asse scientifico tecnologico	Area scientifica (Anatomia, Gnatologia, Diritto e Legislazione, Scienze dei materiali...)	198	198	264
	Area tecnico professionale (Modellazione odontotecnica e esercitazioni di laboratorio...)	396	396	330
Totale area di Indirizzo		594	594	594
di cui in presenza		462		



**TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESSIONALI EX D.P.R. 87/2010
NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
DI CUI ALLA DELEGA ART. 1, COMMI 180 E 181 LETT. D) LEGGE 107/2015**



<p style="text-align: center;">INDIRIZZI DI STUDIO nuovi ordinamenti <i>art. 3 – comma 1 – schema decreto legislativo</i></p>	<p style="text-align: center;">Indirizzi / articolazioni / opzioni Previgente ordinamento Istituti professionali <i>art. 3, comma 1, d.P.R. 87/2010 e Allegato B e C</i> <i>Decreto interministeriale 24/4/2012 – Elenco nazionale opzioni istituti professionali</i> <i>Decreto interministeriale 836 del 13/11/2014 – Integrazione Elenco nazionale opzioni istituti professionali</i></p>
<p>a) SERVIZI PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA SILVICOLTURA</p>	<p>1 - SERVIZI per l'AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE (Indirizzo) 2 - GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE (Opzione) 3 - VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO (Opzione)</p>
<p>b) PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE</p>	<p>4. PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Indirizzo), collegate al settore produttivo "Economia del mare"</p>
<p>c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY</p>	<p>4 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - Articolazione INDUSTRIA 5 - ARREDI E FORNITURE DI INTERNI (Opzione) 6 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - Articolazione ARTIGIANATO 7 - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI (Opzione) 8 - PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO (Opzione) 9 - COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI (Opzione)</p>
<p>d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA</p>	<p>10 - MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA (Indirizzo) 11 - APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI (Opzione) 12 - MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (Opzione)</p>

**TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESSIONALI EX D.P.R. 87/2010
NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
DI CUI ALLA DELEGA ART. 1, COMMI 180 E 181 LETT. D) LEGGE 107/2015**



e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	
f) SERVIZI COMMERCIALI	13 - SERVIZI COMMERCIALI (Indirizzo) 14 - PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA (Opzione)
g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	15 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Articolazione ENOGASTRONOMIA 16 - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI (Opzione) 17 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Articolazione SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 18 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	19 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - Articolazione INDUSTRIA - Opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE
i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE	20 - SERVIZI SOCIO SANITARI (Indirizzo)
l) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO	21 - SERVIZIO SOCIO-SANITARI Articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
m) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO	22 - SERVIZIO SOCIO-SANITARI Articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.

La suddetta disposizione attribuisce il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: *"1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio"*

La riforma dell'istruzione professionale contenuta nel presente decreto legislativo è legata alla necessità di riaffermarne l'identità attraverso una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi, un'autonomia didattica e gestionale non solo formale, ma anche sostanziale.

Ciò, al fine di rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze della particolare e composita utenza dell'istruzione professionale, nella quale si riscontra una crescente percentuale di giovani immigrati caratterizzati da etnie, culture e lingue molto diverse e da un elevato numero di studenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento, nonché di ridurre l'alto tasso di abbandoni e di insuccessi tra gli studenti, fenomeno registrato, da anni, in tali istituti.

Il provvedimento, in linea anche con i principi europei basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro è orientato, inoltre, a rispondere alle esigenze delle filiere produttive del territorio, anche in relazione ad attività economiche e a "Nuovi Lavori" sin qui non considerati, per dare più opportunità di occupazione ai giovani.

In sintesi, gli obiettivi principali del presente decreto delegato sono:

- superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, data la differenza di obiettivi formativi, e quindi di metodi per raggiungerli, attraverso il rafforzamento dell'identità dell'istruzione professionale. Occorre, quindi, prevedere indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri, che le scuole possano declinare nei profili professionali richiesti dal territorio con un'autonomia più ampia rispetto ai vigenti ordinamenti.
- Superare la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. In tale ottica, occorre prevedere che, a conclusione del primo ciclo di istruzione (ex scuola media), gli studenti e le loro famiglie possano scegliere consapevolmente tra:
 - 1) i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - 2) i percorsi IeFP, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni



formative accreditate dalle regioni, tra le quali operano da anni anche strutture di eccellenza (ad es., le scuole salesiane).

- Dare alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Ciò per consentire agli studenti di acquisire una qualifica professionale a conclusione del primo biennio, in cui avranno avuto l'opportunità di orientarsi meglio, frequentando un ulteriore anno organizzato dalle scuole in cui sono attivati percorsi di istruzione professionale, in percorsi paralleli a quelli che proseguono sino al quinto anno.
- Potenziare gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale e delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP in relazione ad attività economiche in espansione e a "Nuovi Lavori".
- Prevedere la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e ITS), di "Scuole professionali" (Istruzione professionale e IeFP, ricomprese in una "Rete nazionale".

Passando all'articolato, si illustra di seguito, nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo che è costituito di 12 articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto, principi e finalità*), al comma 1, descrive l'oggetto del decreto legislativo, che consiste nella revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e nel raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, in conformità con quanto generalmente previsto, in termini di obiettivi formativi, dalla legge n. 107 del 2015. Tale revisione è operata attraverso la ridefinizione degli indirizzi di studio dell'istruzione professionale e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

L'articolo, al fine di inquadrare l'obiettivo del decreto legislativo, opera, al comma 2, una specificazione di particolare rilievo per quanto riguarda la funzione degli delle scuole in cui sono attivi percorsi di istruzione professionale che sono individuate quali strutture strettamente connesse con il territorio e caratterizzate da una attività fortemente innovativa ispirata ai modelli promossi dall'Unione Europea, attività questa che si sviluppa nell'ambito della rete nazionale delle scuole professionali.

In ambito strettamente pedagogico/formativo, l'articolo prevede, al comma 3, che il modello didattico perseguito dall'istruzione professionale deve essere improntato, in primis, alla personalizzazione dell'apprendimento al fine di corrispondere puntualmente alle esigenze di ogni singolo studente nonché all'aggregazione delle discipline per assi culturali con conseguente progettazione realizzata con metodologie che privilegino l'apprendimento induttivo in luogo di quello squisitamente nozionistico. Conseguentemente, si prevede che l'offerta formativa degli dell'istruzione professionale sia orientata verso una forte flessibilità, comunque realizzata nell'ambito dell'autonomia, anche grazie al coinvolgimento, con contratti di prestazione d'opera, di soggetti che provengono dal mondo produttivo.

L'articolo, al comma 4, delinea quindi l'obiettivo formativo, tutto incentrato sulla formazione dello studente nel campo delle arti, dei mestieri e delle professioni strategiche nell'ambito del "Made in Italy" al fine di raggiungere una rapida transizione dal mondo della formazione e dell'apprendimento in generale a quello del lavoro. Il comma rimarca, quindi, il concetto del "*saper fare di qualità*" essenziale per la piena realizzazione del modello educativo e formativo dell'istruzione professionale

L'articolo 2 (*Identità degli dell'istruzione professionale*), al comma 1, stabilisce che l'identità culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione professionale è individuabile attraverso il P.E.C.U.P (che verrà, nel dettaglio, descritto nell'allegato A).



Si prevede, in particolare, la personalizzazione dei percorsi realizzabile attraverso il Progetto formativo individuale; tale strumento consente alle studentesse e agli studenti di orientare sia le proprie competenze, sia le scelte per la progressiva costruzione del progetto di vita e di lavoro.

La norma dispone, inoltre, che le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale, in quanto scuole territoriali dell'innovazione, debbano assicurare alle studentesse e agli studenti una solida base di istruzione generale e di competenze tecnico-professionali relative alle attività economiche cui si riferisce l'indirizzo di studio scelto all'atto dell'iscrizione al primo anno. Tali competenze vengono acquisite, nel primo biennio, prevalentemente in laboratorio e, a partire dal secondo anno, anche in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

Al termine dei percorsi dell'istruzione professionale (scuole territoriali dell'innovazione), si consegue il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, che contiene i riferimenti alla classificazione delle attività economiche di rilevanza nazionale ATECO, adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Con tale diploma è consentito l'accesso agli Istituti tecnici superiori (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 3 (*Indirizzi di studio*) individua undici indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale, validi a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico 2017/2018, relativi ad attività economiche di rilevanza nazionale, referenziate ai codici statistici ATECO ed elencate nella norma. Inoltre, prevede che, con decreto di natura regolamentare, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, determini i profili di uscita degli indirizzi di studio individuati al comma 1 dello stesso articolo 3 ed i relativi risultati di apprendimento. Sia i profili di uscita, che i risultati di apprendimento, descritti in termini di competenze, abilità e conoscenze, sono individuati secondo criteri che rendano chiara la distinzione rispetto ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010. Si prevede altresì di inserire in tale decreto indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, i cui contenuti vengono definiti nel successivo art.11.

Nell'ottica di rendere agevoli i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'istruzione e formazione professionale (IFP), la norma stabilisce poi che, con lo stesso decreto sopra citato, i profili di uscita degli indirizzi di studio siano referenziati anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, per la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

La norma stabilisce che le scuole possono declinare gli undici percorsi di cui al comma 1 quali percorsi formativi come richiesti dal territorio, ma sempre nell'ambito della programmazione regionale, attraverso l'utilizzo dei più ampi margini di flessibilità individuati nel presente decreto legislativo. Tale adattamento, in ogni caso, dovrà avvenire necessariamente nell'ambito delle attività economiche previste nelle sezioni e nelle divisioni cui fa riferimento il codice ATECO attribuito all'indirizzo sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale di cui al comma 2.

Infine, all'ultimo comma, è previsto che gli indirizzi di studio di cui al comma 1 contengano i riferimenti alla classificazione delle attività economiche di rilevanza nazionale ATECO, adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico, e, ove definite, anche alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT) in base a quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



L'articolo 4 (*Assetto organizzativo*), nel confermare la struttura quinquennale dei percorsi dell'istruzione professionale, ne disciplina una nuova articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari che di gestione e costruzione dei gruppi classe, innovando considerevolmente rispetto all'assetto attuale che è, invece, in larga misura, assimilabile ad un ordinario percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nell'ottica quindi della personalizzazione dell'apprendimento e della nuova curvatura laboratoriale che si intende dare all'istruzione professionale, e tenuto conto della pluralità di utenza studentesca che caratterizza il segmento di istruzione in oggetto, si riprende, in parte, il modello organizzativo dell'istruzione degli adulti (CPIA), caratterizzata, come è noto, da una forte flessibilità organizzativa e gestionale, "calandola" nella specificità dell'istruzione professionale. Si supera, quindi, l'attuale articolazione dei cosiddetti "due bienni più uno", e si innova introducendo il biennio unico e il triennio unico. Il decreto legislativo, quindi, riordina l'assetto organizzativo dell'istruzione professionale nel seguente modo:

1. un primo biennio di complessive 2112 ore, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali come meglio descritti in allegato. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica e sulla base del Progetto Formativo Individuale, articolano il primo biennio in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati, per ciascun livello, anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore complessive nel biennio, una quota non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste.
2. Un complessivo triennio, che supera l'attuale secondo biennio più l'ultimo anno, articolato in un terzo, quarto e quinto anno e con una forte caratterizzazione laboratoriale e lavorativa in generale. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:
 - a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
 - c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato;
 - d) costruire il curriculum dello studente in coerenza con l'attuazione del Progetto Formativo Individualizzato;
 - e) effettuare i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli di IeFP e viceversa.
3. Il quinto anno è strutturato dalle scuole, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale nonché per maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
4. A livello sempre organizzativo, si prevede che tutti le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale si dotino di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori.



L'articolo 5 (*Assetto didattico*), introduce il concetto della "personalizzazione dell'apprendimento" nell'istruzione professionale, che si concretizza in uno specifico monte orario pari a 264 ore e in un "Progetto formativo individuale" che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione. Esso è redatto dal consiglio di classe che individua anche il docente tutor che deve seguire lo studente lungo tutto il periodo formativo. Le attività di tutoraggio rientrano tra quelle previste dal comma 5 dell'art. 1 della Legge 107/2015.

Rispetto all'attuale modello, si introducono, come anticipato, gli assi culturali nel primo biennio (gli assi culturali raccolgono insegnamenti fra loro omogenei) irrinunciabili in quanto consentono di acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nell'obbligo scolastico, e le aggregazioni nel triennio con specifico riferimento alle discipline di istruzione generale.

Vengono infine declinate le specifiche azioni didattiche da intraprendere in questo settore dell'istruzione, che si concretizzano, per la piena realizzazione del successo formativo degli studenti, attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche squisitamente induttive da adottare nell'ambito delle esperienze laboratoriali con anche la definizione di analisi e soluzioni di casi concreti.

E' dato rilievo, inoltre, all'alternanza scuola-lavoro ed all'organizzazione didattica per unità di apprendimento, agevolando così il più possibile i passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

L'articolo 6 (*Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia*), delinea puntualmente gli strumenti che la scuola ha in suo possesso per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale. Pertanto, allo scopo di realizzare le finalità indicate dal presente articolo, si prevede che le scuole possano utilizzare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, la quota del 20% cosiddetta "dell'autonomia" sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali, nonché gli spazi di flessibilità, intesa quale possibilità di articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi, con riguardo al 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno.

Le scuole possono, inoltre:

1. Stipulare contratti d'opera con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, ove tali figure non siano rinvenibili nell'organico dell'autonomia;
2. attivare partenariati territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per potenziare le attività di laboratorio;
3. costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per finalità di sostegno della didattica e di progettazione formativa;
4. dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti dei diversi settori, con funzioni consultive e di proposta in ordine all'organizzazione degli indirizzi e all'utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità;
5. utilizzare gli spazi di autonomia concessi dall'articolo 9 del DPR 275/1999 per realizzare connessioni con il sistema IeFP così da poter far conseguire allo studente, in classi diverse rispetto a quelle dei percorsi quinquennali, la qualifica professionale.

L'articolo 7 (*Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale*) prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate IeFP, convergano nell'ambito di una "Rete nazionale delle scuole professionali", raccordandosi in essa in modo stabile e strutturato, per la realizzazione di un'offerta formativa unitaria ed integrata e per realizzare confronti organici e continuativi con altri soggetti pubblici e privati per promuovere l'innovazione e il raccordo stabile con il mondo del lavoro nonché per aggiornare, nel corso del



tempo, gli indirizzi e i profili. Lo Stato e le Regioni assicurano che le reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, verranno definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale delle rete nazionale delle scuole professionali". In ultimo l'articolo prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate, si raccordino in modo stabile e strutturato anche nell'ambito della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione nel mondo del lavoro.

L'articolo 8 (*Passaggi tra i sistemi formativi*), disciplina i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e l'Istruzione e formazione professionale, fissandone modalità e criteri di realizzazione. Tali passaggi sono finalizzati a consentire alla studentessa e allo studente di seguire un percorso personale di crescita, di apprendimento e di orientamento progressivo, adeguato alle proprie potenzialità, attitudini e ai propri interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte. La norma prevede che i passaggi degli studenti tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP e viceversa, nell'ambito dell'offerta formativa unitaria attuata nella Rete nazionale di cui all'articolo 5, si svolgano secondo seguenti modalità:

- 1 il passaggio reciproco tra percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP non riveste carattere di irreversibilità e prevede, da parte delle Istituzioni Scolastiche e Formative interessate al passaggio, la progettazione ed attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
- 2 Il passaggio è attivato esclusivamente a domanda dello studente e non avviene comunque in modo automatico, ma deve tenere conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale lo studente chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
- 3 Nel corso o al termine del biennio, le scuole e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle Unità di Apprendimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera f;
 - b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle Istituzioni che accolgono lo studente;
 - c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento ed accompagnamento nel nuovo percorso.

La norma prevede che lo studente, conseguita la qualifica triennale (IeFP), possa proseguire il proprio percorso di studio scegliendo o di passare al quarto anno dei percorsi dell'istruzione professionale o di passare al quarto anno dei percorsi di IeFP presso le istituzioni formative comprese nella Rete delle scuole professionali per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226/2005.

Al fine di caratterizzare il percorso tipico professionalizzate dell'istruzione professionale e dell'IeFP e la rispettiva comunicabilità, all'ultimo comma l'articolo prevede che i diplomi di istruzione professionale, le qualifiche e i diplomi professionali siano titoli di studio tra loro correlati



nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

L'articolo 9 (*Dotazioni organiche*) stabilisce che, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, sono determinate, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale.

La determinazione di tali dotazione è basata sul fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e sul numero degli studenti iscritti come ridefinito dal presente decreto legislativo. La norma prevede, conseguentemente, la confluenza (declinata nella tabella c) nel nuovo ordinamento tracciato dal presente decreto, dei previgenti percorsi individuati ai sensi del DPR n. 87 del 2010. La norma richiama le modalità di composizione delle classi ai sensi del DPR n. 81 del 2009 che continua ad esplicitare i suoi effetti. In fine, l'articolo prevede che con decreto del Ministro siano definite le articolazioni delle classi in relazione alle singole classi di concorso.

L'articolo 10 (*Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi*) prevede un meccanismo di costante monitoraggio dei percorsi dell'istruzione professionale, al fine di valutarne l'efficacia con riferimento alla personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, in relazione alle esigenze delle studentesse e degli studenti che li frequentano. L'obiettivo di tale sistema è soprattutto quello di verificare i risultati dei percorsi di istruzione professionale, sia sotto il profilo della riduzione della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, sia dal punto di vista della migliore l'occupabilità dei giovani. Il monitoraggio è realizzato nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.). Tale sistema di controllo non deve determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede che, in relazione agli esiti del monitoraggio e agli eventuali mutamenti legati al mondo economico, all'innovazione tecnologica e organizzativa e al mercato del lavoro, gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale siano aggiornati, con cadenza almeno quinquennale.

L'articolo 11 (*Passaggio al nuovo ordinamento*) disciplina il passaggio graduale al nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, prevedendo:

1. l'attivazione del nuovo ordinamento delineato dal presente decreto a partire dalla classi prime funzionanti per l'anno scolastico 2018/2019;
2. la confluenza, a mezzo della tabella C) allegata, dei precedenti indirizzi, articolazioni e opzioni disciplinati dal DPR n. 87 del 2010;
3. la definizione di indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento delineato dal presente decreto legislativo, inserite nel decreto di cui all'art. 3 comma 3. La norma prevede, altresì, misure di accompagnamento nazionali, con le risorse disponibili a legislazione vigente comprensive di quelle del fondo sociale europeo, per l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali nonché per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio, al fine di rendere effettiva l'attuazione del progetto di riforma. Le indicazioni conterranno, altresì, orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa, in coerenza con



quanto previsto dalla Legge 107/2015 e per la definizione dei percorsi per l'ottenimento delle qualifiche professionali triennali.

L'articolo 12 (Copertura finanziaria) reca la norma di copertura finanziaria.

1. **L'articolo 13 (Abrogazioni)** prevede l'abrogazione del dPR n. 87 del 2010 a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Prevede altresì l'abrogazione dell'art. 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

L'articolo 14 (Disposizioni finali e abrogazioni) disciplina il regime transitorio per le classi che già funzionano attualmente con l'ordinamento delineato dal dPR n. 87 del 2010 e disciplina l'applicabilità del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e in coerenza con i relativi ordinamenti.

ALLEGATO A)

L'allegato contiene il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dei percorsi dell'istruzione professionale. Esso integra, a norma dell'articolo 2 del presente decreto legislativo, il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rappresenta il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi dell'istruzione professionale, comune ai profili di uscita degli indirizzi di studio. Il P.E.Cu.P. dei percorsi dell'istruzione professionale ha lo scopo di integrare, in modo armonico, le competenze scientifiche, tecniche ed operative, che devono possedere figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento.

I nuovi percorsi dell'istruzione professionale, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.

ALLEGATO B)

Definisce, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il nuovo quadro orario dell'istruzione professionale secondo quanto previsto all'articolo 4..

ALLEGATO C)

Definisce la confluenza dei percorsi di cui al dPR n. 87 del 2010, nei nuovi percorsi tracciati dal presente decreto legislativo.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

co 1 – Il comma in questione illustra la finalità generale dello schema di decreto legislativo. Per gli effetti finanziari si rinvia a quanto esposto nella presente relazione con riferimento alle successive disposizioni la cui copertura è individuata all'articolo 12 del decreto.

co 2 – Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono descritte quali scuole territoriali dell'innovazione, evidenziandone così il collegamento col tessuto produttivo del contesto in cui operano. Viene ribadita la natura di istituzione con finalità, tra le altre, di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, già prevista dal DPR n. 275 del 1999.

co 3 – descrive le caratteristiche principali del modello didattico e della proposta formativa, sotto forma di principi generali, più precisamente declinati nel resto del provvedimento, cui si rimanda per l'analisi degli effetti finanziari. Ribadisce la possibilità del ricorso a contratti di prestazione d'opera, già prevista dal regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, come definito dal decreto Interministeriale n. 44 del 2001. Rimane fermo il vincolo del citato decreto circa l'impossibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per funzioni e attività che debbono essere assicurate dal personale dipendente assegnato alla singola istituzione. Privo di effetti sui saldi di finanza pubblica.

co 4 – elenca ulteriori finalità generali del presente schema di decreto legislativo. Ordinamentale, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2

co 1,2,3 – definisce il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione professionale. Rispetto agli ordinamenti scolastici in vigore, vengono rafforzati il carattere vocazionale e il collegamento col mondo del lavoro dell'istruzione professionale. Non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

co 4 – viene ribadita la durata quinquennale dei percorsi di istruzione professionale, già prevista a legislazione vigente. Rimane ferma la possibilità di prevedere percorsi sperimentali di durata diversa, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275 del 2009. Privo di effetti sui saldi di finanza pubblica.



Articoli 3, 4, 5, 9 e 11

Si tratta degli articoli che hanno riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti scolastici. Gli effetti sui saldi di finanza pubblica, di cui si dà dettagliata dimostrazione nell'approfondimento in calce al presente testo, sono i seguenti (milioni di euro):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e ss.
SNF	15,87	63,59	85,33	55,48	40,42	48,20

Per comprendere la portata della revisione che lo schema di decreto legislativo intende realizzare, sono riportate in sintesi le principali novità contenute agli articoli 3, 4, 5, 9 e 11 del decreto.

- 1) **Art. 3 (Indirizzi di studio).** Si passa da 6 a 11 indirizzi di studio orientati ai settori di maggiore occupabilità per rendere gli studenti più competitivi sul mercato del lavoro. L'attuale d.P.R. n. 87 del 2010 prevede, all'articolo 3, quattro indirizzi per il settore dei servizi e, all'articolo 4, due indirizzi per il settore industria e artigianato. Il decreto prevede, altresì, il progressivo superamento delle "articolazioni" e delle "opzioni" (cfr. allegato D del d.P.R. n. 87 del 2010 che prevede articolazioni per alcuni degli indirizzi del nuovo ordinamento), attraverso la "declinazione" degli indirizzi di studio in percorsi formativi rispondenti alle esigenze territoriali e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni (cfr. art. 3, comma 5, del decreto). Quanto all'utilizzo degli spazi di flessibilità si rinvia alla parte della presente relazione tecnica riferita all'art. 6, comma 1.
- 2) **Art. 4 (Assetto organizzativo).** Si passa da una tradizionale suddivisione per anni di corso ad un assetto che prevede un primo biennio da organizzare a cura dell'istituzione scolastica nel rispetto dei quadri orari di cui all'allegato B del decreto. L'attuale d.P.R. n. 87 del 2010 prevede, infatti, all'articolo 5 "Organizzazione dei percorsi" un'articolazione del percorso di istruzione in 5 anni di corso per ciascuno dei quali vengono indicate in maniera puntuale le ore da destinare ai singoli insegnamenti. Il decreto, invece, prevede un primo biennio da organizzare a cura delle scuole e introduce, in coerenza con quanto previsto dal DM n. 139 del 2007, il concetto di assi culturali, quali aggregazioni delle discipline caratterizzanti l'obbligo di istruzione.
- 3) **Art. 5 (Assetto didattico).** Lo schema di decreto legislativo valorizza la personalizzazione del percorso di apprendimento assegnando una quota del monte ore del biennio (264) e prevedendo, altresì, la redazione di un progetto formativo individuale che è redatto dal Consiglio di classe sulla base del bilancio dei saperi e delle competenze acquisiti dallo studente e tenendo conto delle potenzialità e delle carenze riscontrate al fine della costruzione del percorso formativo e lavorativo. L'attuale d.P.R. n. 87 del 2010, invece, si limita a introdurre il concetto di personalizzazione del percorso di apprendimento quale principio generale dell'assetto didattico.
- 4) **Art. 9 (Dotazioni organiche).** Viene introdotto l'obbligo per le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di dotarsi di un ufficio tecnico. Si passa dalla disposizione di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 87 del 2010, che prevede, per i soli istituti professionali del settore dell'industria e dell'artigianato e a risorse invariate, l'istituzione di un ufficio tecnico con il



compito di supportare il funzionamento dei laboratori a fini didattici ad una norma che, invece, estende tale previsione alla totalità degli istituti professionali che, peraltro, potranno beneficiare dell'incremento di organico reso possibile dalla legge n. 107 del 2015.

- 5) Art. 11 (*Passaggio al nuovo ordinamento*). Lo schema di decreto prevede la definizione del passaggio al nuovo ordinamento attraverso apposite indicazioni previste nel decreto di natura regolamentare di cui all'art. 3 comma 3.

Quanto agli effetti finanziari delle disposizioni citate si rinvia a quanto descritto nella presente relazione con riferimento ai singoli articoli.

Articolo 4

co. 1 – La norma conferma la durata quinquennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Poiché non modifica l'ordinamento vigente, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

co. 2, 3, 4 – Si rinvia all'approfondimento, segnalando che quota non superiore a 264 ore può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d) da realizzarsi con le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 39 della legge n. 107 del 2015.

Co. 5 - Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono dotate di un ufficio tecnico, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. La norma prevede esplicitamente che detti uffici siano attivati nell'ambito dell'organico "dell'autonomia", di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 (cfr. articolo 9, comma 1, ultimo periodo del decreto). La previsione di istituire uffici tecnici non comporta oneri di personale né oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si precisa, infine, che il numero degli UT attivabili ammonta a circa 1030, tale cifra corrisponde alle istituzioni scolastiche autonome (IP o IISS) all'interno delle quali è attivo almeno un indirizzo di istruzione professionale. L'impegno lavorativo richiesto per le attività svolte presso l'Ufficio tecnico è compatibile con il contemporaneo esercizio della funzione docente tanto da non comportare l'esonero dall'insegnamento. Si tratta, infatti, di "attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento" ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lett. d) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007 e, in quanto tale, potrà essere remunerata a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Si precisa, altresì, che la legislazione vigente già prevede l'istituzione di uffici tecnici presso tutti gli istituti professionali del settore Industria e artigianato (cfr. art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 87 del 2010).

Articolo 5

co. 1, lett. a) – La norma prevede la possibilità di personalizzare il percorso di apprendimento, nel limite di 264 ore nel primo biennio, intese quale quota parte del complessivo monte orario di 2.112 ore. Detta personalizzazione non ha effetti sul fabbisogno di organico, atteso che l'istituzione scolastica potrà avvalersene ferma restando la dotazione organica ad essa assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015.

L'elaborazione e realizzazione di un progetto formativo individuale richiedono di affidare ad un docente tutor la funzione di accompagnare lo studente lungo il percorso formativo. La funzione tutoriale è già ampiamente prevista nelle istituzioni scolastiche ed è compensata con emolumenti



tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lett. d e k del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007. Si tratta di una novità normativa considerato che il vigente d.P.R. n. 87 del 2010 non prevedeva un'analogia figura a supporto dello studente, fermo restando che le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, già possono prevederla. Si è ritenuto opportuno prevedere quale obbligo per la scuola l'istituzione di tale figura per una maggiore efficacia della personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Essa è coerente con la previsione del Progetto formativo individuale (PFI), in quanto i docenti che assumono la funzione di tutor devono sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del PFI.

co. 1, lett. d). Le attività concernenti i percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei percorsi di apprendistato possono essere attivati dall'istituzione scolastica nell'ambito delle risorse finanziarie della Legge n. 107/2015 finalizzate all'alternanza. Con riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro si richiama il già esistente obbligo normativo di istituirli ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Detto obbligo trova copertura finanziaria nell'articolo 1, comma 39, della citata legge n. 107 del 2015, che stanziava 100 milioni annui a tal fine. La norma in esame richiama, altresì, la possibilità, già prevista a legislazione vigente, di attivare percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Trattandosi, sia per l'alternanza scuola lavoro che per l'apprendistato, di una mera possibilità non si rende necessario prevedere una specifica copertura finanziaria. Le istituzioni scolastiche, pertanto, potranno avvalersi di tale possibilità unicamente nel caso in cui dispongano delle risorse eventualmente occorrenti.

L'attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007.

Articolo 6

co 1 a) – viene ribadita l'esistenza della "quota di autonomia" già prevista dagli ordinamenti scolastici vigenti di cui al DPR n. 87 del 2010. La quota rimane pari al 20% del totale dell'orario complessivamente previsto mentre ne viene elevata l'incidenza massima sulla singola disciplina: dal 20% passa al 25% per le discipline presenti anche nell'ultimo anno di corso, mentre è priva di limiti per le altre discipline, fermo restando in tutti i casi il limite dell'organico dell'autonomia assegnato all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 (cfr. articolo 9, comma 4, del presente schema di decreto legislativo). Detto ultimo limite garantisce che il comma in questione non possa avere effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché l'USR nell'assegnare i posti tenendo conto della quota di autonomia, dovrà comunque garantire che l'utilizzo della stessa da parte della scuola non determini situazioni di esubero e dunque potrà autorizzare le richieste delle scuole solo nei limiti in cui ciò non accada.

Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

co 1 b) – gli spazi di flessibilità già previsti dal DPR n. 87 del 2010 sono innalzati, per il terzo e quarto anno, dal 35% al 40%, mentre nulla cambia per il quinto anno. Anche in questo caso, come per la quota di autonomia, rimane fermo il vincolo dell'organico effettivamente assegnato alla istituzione scolastica, sia per entità complessiva dei posti che per la classe di concorso che li caratterizza. Ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015, l'USR potrà consentire l'uso degli



spazi di flessibilità come progettati dalla scuola, nel limite in cui gli stessi non comportino esuberi. Conseguentemente, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

co 1 c) – viene ribadita la possibilità, già prevista dall'attuale regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (decreto Interministeriale n. 44 del 2001), di stipulare contratti di prestazione d'opera con soggetti esterni, per arricchire l'offerta formativa. Rimane fermo il vincolo posto dal citato regolamento di contabilità circa l'impossibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per lo svolgimento di funzioni e mansioni che debbono essere assicurate dal personale dipendente. Che si tratti di possibilità già prevista a legislazione vigente è evidente dal combinato disposto dell'articolo 31, commi 2 e 4, dell'articolo 33, comma 2, lettera g) e dell'articolo 40 del richiamato decreto Interministeriale. Tale previsione a legislazione vigente, unitamente al richiamo espresso ai vincoli dati dal bilancio della specifica istituzione, assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita l'esplicita previsione che gli incarichi sono affidati nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

co 1 d) – viene ribadito quanto già previsto dal DPR n. 275 del 2009, circa la possibilità per le istituzioni scolastiche, e quindi in particolare anche quelle che offrono percorsi di istruzione professionale, di stipulare obbligazioni giuridiche con soggetti terzi, in questo caso per il potenziamento delle attività laboratoriali nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili e l'alternanza scuola-lavoro. Visto anche il richiamo ai vincoli di bilancio, il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

co 1 e)– viene prevista l'articolazione del collegio dei docenti in dipartimenti, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Si tratta di norma organizzativa, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

co 1 f)- viene data alla scuola la possibilità di dotarsi di un comitato tecnico-scientifico anche con la partecipazione di soggetti esterni, con funzioni consultive e di proposta sull'organizzazione didattica, purché senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita in tal senso un'esplicita previsione.

co2 – le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono organizzare un terzo anno, dopo il primo biennio, finalizzato all'ottenimento della qualifica professionale di competenza Regionale, purché ciò sia previsto dalla programmazione delle singole Regioni. Si ribadisce, in una forma diversa, la possibilità già prevista dal DPR n. 87 del 2010 per le scuole con percorsi di istruzione professionale di assicurare la "qualifica del terzo anno". Perciò, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7

co 1 – si ribadisce la possibilità per gli studenti, già prevista a legislazione vigente, di iscriversi, oltre che nei percorsi dell'istruzione statale inclusa quella professionale, anche nei percorsi della



formazione professionale assicurati dalle Regioni, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

co 2,3,4 – ivi si dispone la costituzione della "Rete nazionale delle scuole professionali". La disciplina specifica della Rete è delegata ad un apposito decreto interministeriale, che sarà adottato avendo cura di non determinare nuovi o maggiori oneri, né diretti né indiretti, per le finanze pubbliche. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che il rinvio a successivo decreto si rende necessario solo per chiarire criteri, termini e modalità di costituzione della rete. Si sottolinea, inoltre, che il rinvio ad un successivo decreto di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previa intesa in Conferenza unificata si rende necessario per coordinare la competenza degli altri attori istituzionali ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Articolo 8

L'articolo disciplina i passaggi dal sistema di istruzione professionale statale e paritario a quello di istruzione e formazione professionale regionale, e viceversa. La norma prevede che lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

I passaggi sono possibili già a legislazione vigente, sebbene con procedure diverse dal punto di vista ordinamentale. Infatti il passaggio tra il sistema dell'istruzione e quello di istruzione e formazione professionale (e viceversa) viene già effettuato ai sensi dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni n. 790 del 28 ottobre 2004 che prevede le modalità per il riconoscimento dei criteri formativi per il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative. Tale accordo annovera tra i principi generali che le Parti hanno convenuto di rispettare "la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti". Pertanto, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto si limita a precisarne meglio criteri e modalità operative.

Articolo 9

L'articolo definisce le modalità per la determinazione da parte degli Uffici scolastici regionali delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale.

Per quanto riguarda il maggiore fabbisogno di personale occorre distinguere tra "nuovi indirizzi" e "personalizzazione dei percorsi didattici".

Infatti, l'istituzione di 11 indirizzi di studio, di cui 5 completamente nuovi rispetto all'ordinamento vigente, comporta inevitabilmente un incremento del fabbisogno di personale docente e di ITP che viene conteggiato nella presente relazione tecnica (vedi approfondimento).

Con riferimento, invece, alla personalizzazione dei percorsi didattici, lo schema di decreto legislativo non comporta alcun maggiore onere. Infatti, la personalizzazione consiste nell'obbligo per le scuole che offrono percorsi di istruzione professionale di destinare una quota parte del monte orario (2.112 ore nel biennio), pari ad almeno 264 ore nel biennio, alle attività di accompagnamento dello studente finalizzate al superamento delle carenze riscontrate sulla base del bilancio delle sue competenze. La personalizzazione avviene nel limite dell'organico



dell'autonomia assegnato a ciascuna istituzione scolastica e, pertanto, non può comportare alcun nuovo o maggiore onere. Le attività finalizzate alla personalizzazione dei percorsi sono assegnate dal consiglio di classe agli stessi docenti delle discipline del biennio che, nell'ambito del monte orario previsto per legge, devono dedicarsi alle attività di personalizzazione del percorso di apprendimento.

Si rende opportuno chiarire che la riduzione del fabbisogno di personale docente laureato è pari al 2,84 % in meno nell'arco di 5 anni, su un totale di partenza di 42.282 docenti.

Nella presente relazione sono anche indicati i numeri assoluti da cui è stata ricavata la percentuale del potenziale esubero: dalla tabella n. 4 che fotografa la situazione a legislazione vigente e che corrisponde ad un numero di laureati pari a 42.282 si passa alla tabella n. 9 che stima, a distanza di 5 anni, un numero di personale docente laureato pari a n. 41.078). Si tratta di una riduzione circa 5 volte inferiore a quella che si registrerà sul numero dei docenti in servizio a seguito delle normali cessazioni. Pertanto, la riduzione del fabbisogno non potrà determinare esuberi proprio perché ampiamente assorbita dal numero, di gran lunga superiore, dei pensionamenti.

Qualora dovesse comunque determinarsi, in una specifica classe di concorso nell'ambito di una Regione, una situazione di esubero, la stessa potrà essere immediatamente riassorbita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante l'assegnazione dei docenti in esubero su altrettanti posti dell'organico del potenziamento. A tal fine, potranno essere coperti i posti dell'organico del potenziamento che si liberano annualmente per effetto delle cessazioni oppure si potranno liberare posti che occorrono sul potenziamento spostando un numero pari di docenti su posti dell'organico curricolare. Ad esempio, nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di esubero sull'insegnamento di tecnica delle costruzioni e non dovesse verificarsi nessuna cessazione su tale insegnamento sarà comunque possibile riassorbire l'esubero attivando un posto di tecnica delle costruzioni all'interno dell'organico del potenziamento in sostituzione di un altro posto, anche di classe di concorso diversa, che risulti vacante. Anche nel caso assolutamente residuale in cui non dovesse esserci alcun posto vacante nell'organico del potenziamento sarà comunque possibile liberarne uno spostando ad esempio un docente di italiano dal potenziamento all'organico curricolare. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge 107 del 2015 il riparto dell'organico dell'autonomia inclusi i posti del potenziamento tra classi di concorso è deciso annualmente con decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 10

In questo articolo si prevede un monitoraggio continuo del sistema di istruzione professionale, che sarà effettuato avvalendosi degli enti già preposti al Sistema Nazionale di Valutazione. Poiché detti enti già oggi effettuano la valutazione degli istituti professionali, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. La circostanza è confermata dalla presenza di una clausola esplicita di invarianza di spesa. L'articolo 7 del d.P.R. n. 87 del 2010 già prevede che *"i percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Partecipazioni statali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."*



Articolo 11

Le misure nazionali concernenti soprattutto l'aggiornamento del personale sono coperte dai fondi per la formazione previsti dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015 che possono essere eventualmente integrati ogni anno dai fondi provenienti dal riparto della L. n. 440/97.

Articolo 12

L'articolo reca la norma di copertura finanziaria.



APPROFONDIMENTO – CALCOLO DEGLI EFFETTI SUGLI ORGANICI

SITUAZIONE ATTUALE

Per stimare gli effetti sull'organico derivanti dai nuovi quadri orari, è anzitutto necessario determinare il fabbisogno di posti a legislazione vigente. Gli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale sono disciplinati dal DPR n. 87 del 2010. In particolare, gli allegati B e C al citato regolamento dispongono in merito ai quadri orari dei percorsi di istruzione professionale. Il fabbisogno di personale docente è funzione dei quadri orari in questione, nonché del numero di classi attivate. Con riguardo al numero di classi, nell'a.s. 2016/2017 risultano attivate le seguenti, divise tra indirizzi e anni di corso:

TABELLA 1 Denominazione Indirizzo	Anni di corso				
	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V anno
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO ...	301	314	175	134	141
SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNI ...	552	581	589	566	565
ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO	167	151	157	152	148
OTTICO BIENNIO - TRIENNIO	55	52	46	48	41
SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBE ...	2.316	2.326	2	1	1
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO	-	-	612	563	518
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	1	1	321	321	295
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	544	568	499	547	616
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNI ...	797	842	401	429	466
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ...	390	366	2	1	-
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE	-	-	15	16	19
ARTIGIANATO - TRIENNIO	-	-	36	37	41
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E C ...	-	-	296	310	322
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI ...	-	-	1	1	-
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO - ...	-	-	19	14	16
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE	-	1	35	34	34
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - ...	-	-	121	130	124
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	-	-	1.157	1.146	1.094
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - O ...	-	-	22	21	20
INDUSTRIA – TRIENNIO	-	-	78	92	93
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OP ...	-	-	177	166	165
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRI ...	-	-	154	134	115
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA - IEFP	3	4	3	3	-
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	9	10	9	6	-
OPERATORE DEL LEGNO	5	3	3	1	-
OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBAR ...	1	2	2	-	-
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	32	36	34	8	-
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACC ...	20	25	27	17	2
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	9	11	10	7	2
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	5	8	7	6	-
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIM ...	4	5	3	1	-
OPERATORE AGRICOLO	9	9	8	1	-
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	2	2	1	-	-
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A ...	29	30	25	14	-
OPERATORE ELETTRICO	21	23	29	19	-
OPERATORE MECCANICO	33	33	34	18	-
OPERATORE ELETTRONICO	9	9	12	5	1
OPERATORE GRAFICO	16	15	12	11	-
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	4	6	8	7	-
OPERATORE DEL BENESSERE	34	29	25	10	-
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE	-	-	181	175	157
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. D ...	3	-	109	110	93
Totale	5.371	5.462	5.457	5.282	5.089
Totale nazionale	26.661				



Al fine di fornire maggiori chiarimenti in relazione al numero di classi attivate nell'ambito dell'istruzione professionale si precisa che quota parte del numero complessivo di classi sopra indicate (totale nazionale: 26.661) è riconducibile ad indirizzi di istruzione professionale funzionanti presso istituti polispecialistici comprendenti anche indirizzi di istruzione tecnica o liceale (ad esempio un I.I.S.S. nell'ambito del quale è attiva un indirizzo professionale per i servizi di ristorazione accanto ad un indirizzo tecnico-agrario). Ne segue che ai fini di una corretta comparazione tra il numero classi attive nell'anno scolastico 2012/2013 ed il numero di classi attive nel corrente anno scolastico si può fare riferimento alla tabella sotto riportata.

OD	Numero Classi negli indirizzi Professionali		
	In Istituti Professionali	In Istituti superiori	Totale
2012-13	24.899	1.590	26.489
2016-17	25.897	764	26.661

Si deve altresì considerare che un confronto di dati riferito ad un arco temporale quinquennale (AS 2012/2013 – AS 2016/2017) deve tenere conto dell'andamento complessivo del numero di classi attivate tra i diversi settori dell'istruzione secondaria superiore (professionale, tecnico e liceale), atteso che un aumento di classi in uno specifico settore viene compensato da una riduzione in altro settore.

I citati Allegati B e C del dPR n. 87 del 2010 dispongono che l'orario settimanale di insegnamento per gli indirizzi professionali è pari a 32 ore (corrispondenti a 1.056 annue), per tutti gli indirizzi di cui alla Tabella 1.

Il numero di ore di laboratorio svolte dall'insegnante della disciplina in compresenza con un insegnante ITP è invece variabile in funzione dell'indirizzo:



TABELLA 2

Denominazione indirizzo	Ore sett. di laboratorio, in compresenza con ITP				
	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO ...	4	4	12	12	6
SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNI ...	4	4	6	6	2
ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO	-	-	6	6	2
OTTICO BIENNIO - TRIENNIO	-	-	4	5	5
SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBE ...	-	-	2	2	2
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO	-	-	2	2	2
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	-	-	2	2	2
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	4	4	4	4	2
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNI ...	4	4	12	12	6
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ...	4	4	-	-	-
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE	-	-	12	12	6
ARTIGIANATO - TRIENNIO	-	-	12	12	6
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E C ...	-	-	12	12	2
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI ...	-	-	12	12	6
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO - ...	-	-	12	12	2
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE	-	-	12	12	2
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - ...	-	-	4	4	2
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	-	-	2	2	2
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - O ...	-	-	12	12	6
INDUSTRIA - TRIENNIO	-	-	12	12	2
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OP ...	-	-	12	12	2
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRI ...	-	-	2	2	2
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA - IEFP	4	4	12	12	6
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	4	4	12	12	6
OPERATORE DEL LEGNO	4	4	12	12	6
OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBAR ...	4	4	12	12	6
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	4	4	12	12	6
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACC ...	4	4	12	12	6
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	4	4	12	12	6
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	4	4	12	12	6
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIM ...	4	4	12	12	6
OPERATORE AGRICOLO	4	4	12	12	6
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	4	4	12	12	6
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A ...	4	4	12	12	6
OPERATORE ELETTRICO	4	4	12	12	6
OPERATORE MECCANICO	4	4	12	12	6
OPERATORE ELETTRONICO	4	4	12	12	6
OPERATORE GRAFICO	4	4	12	12	6
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	4	4	12	12	6
OPERATORE DEL BENESSERE	4	4	12	12	6
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE	4	4	12	12	6
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. D ...	4	4	12	12	6

Varia tra gli indirizzi anche il numero di ore settimanali degli insegnamenti assicurati direttamente da un insegnante con qualifica di ITP, anziché da un insegnante laureato.



TABELLA 3

Denominazione indirizzo	Ore sett. degli insegnamenti assicurati esclusivamente da ITP				
	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V anno
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO ...	3	3	-	-	-
SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNI ...	2	2	3	-	-
ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO	4	4	7	7	8
OTTICO BIENNIO - TRIENNIO	4	4	11	8	6
SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBE ...	6	6	6	6	6
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO	-	-	6	6	6
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	-	-	6	4	4
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	-	-	-	-	-
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNI ...	3	3	4	3	3
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ...	3	3	-	-	-
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE	-	-	5	4	4
ARTIGIANATO - TRIENNIO	-	-	5	4	4
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E C ...	-	-	-	-	-
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI ...	-	-	5	4	4
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO - ...	-	-	5	4	4
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE	-	-	-	-	-
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - ...	-	-	-	-	-
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	-	-	6	6	6
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - O ...	-	-	-	-	-
INDUSTRIA - TRIENNIO	-	-	5	4	4
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OP ...	-	-	-	-	-
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRI ...	-	-	6	6	6
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA - IEFP	3	3	4	3	3
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	-	-	-	-	-
OPERATORE DEL LEGNO	-	-	-	-	-
OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBAR ...	-	-	-	-	-
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	-	-	-	-	-
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACC ...	-	-	-	-	-
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	-	-	-	-	-
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	-	-	-	-	-
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIM ...	-	-	-	-	-
OPERATORE AGRICOLO	-	-	-	-	-
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	-	-	-	-	-
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A ...	3	3	4	3	3
OPERATORE ELETTRICO	3	3	4	3	3
OPERATORE MECCANICO	3	3	4	3	3
OPERATORE ELETTRONICO	3	3	4	3	3
OPERATORE GRAFICO	-	-	-	-	-
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	3	3	4	3	3
OPERATORE DEL BENESSERE	-	-	-	-	-
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE	-	-	-	-	-
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. D ...	-	-	-	-	-

Il numero di posti di insegnanti laureati occorrenti per assicurare i vigenti ordinamenti scolastici, nell'a.s. 2016/2017, è pari al numero di classi (Tabella 1), moltiplicato per il numero che si ottiene sottraendo alle 32 ore settimanali complessive quelle di cui alla Tabella 2, cioè le ore assicurate esclusivamente da docenti con qualifica ITP, e dividendo infine il numero che si ottiene per 18, cioè l'orario settimanale di insegnamento frontale previsto dal CCNL 29 novembre 2007.

Il numero di posti di insegnanti con qualifica ITP è invece dato dal numero di classi (Tabella 1) moltiplicato per la somma delle ore di cui alle Tabelle 2 e 3.



SITUAZIONE FUTURA

Ai fini del computo del fabbisogno di posti di organico conseguente all'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, occorre dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge n. 196 del 2009, ove si prevede che nelle relazioni tecniche che riguardano norme relative al comparto Scuola siano indicate anche le ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica.

Al riguardo, facciamo riferimento agli scenari previsionali predisposti dall'ISTAT (cfr. dati reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/prev/index.html>). Per una descrizione delle ipotesi demografiche e delle assunzioni circa i flussi migratori effettuate da ISTAT, si rimanda ai cenni metodologici reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/prev/index2.html>.

L'ISTAT prevede che l'entità della popolazione residente in età tale da poter frequentare la scuola secondaria di secondo grado (tra quattordici e diciannove anni) sia pari, tra dieci anni, a 2.679.935, 3.240.675 o 3.677.871 ragazzi, a seconda che il tasso di natalità e l'andamento dell'immigrazione siano più o meno espansivi. Si tratta, rispettivamente, delle ipotesi denominate "bassa", "centrale" ed "alta" da ISTAT:

	2016	2017	2018	2019	2020
Bassa	3.281.667	3.271.160	3.251.535	3.219.887	3.171.025
Centrale	3.332.774	3.359.479	3.388.341	3.416.766	3.438.329
Alta	3.387.113	3.438.819	3.500.710	3.570.423	3.641.213

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bassa	3.102.316	3.028.351	2.946.238	2.858.731	2.768.005	2.679.935
Centrale	3.446.002	3.432.070	3.401.383	3.358.040	3.303.266	3.240.675
Alta	3.709.915	3.744.932	3.755.802	3.747.146	3.719.870	3.677.871

N.B. Per il 2016 ISTAT non dà un valore univoco, bensì anche in questo caso diviso tra le tre ipotesi, poiché gli scenari sono basati su dati del 2001. Non sono disponibili, da parte di ISTAT, previsioni più recenti. Né può essere usato il valore del numero di alunni iscritti, sebbene conosciuto con precisione, poiché non sarebbe confrontabile col valore della previsione ISTAT.

I valori previsti da ISTAT per il 2026, rispetto a quelli del corrispondente scenario relativi al 2016, sono rispettivamente pari alle seguenti percentuali: 81,66%, 97,23%, 108,58%.

Quindi, ISTAT si attende una leggera decrescita della popolazione residente tra quattordici e diciannove anni di età, nello scenario "centrale", cioè quello al quale l'ente attribuisce il maggior grado di affidabilità.

A fini prudenziali, nel seguito del documento si ritiene di poter assumere che il numero di studenti tra 14 e 19 anni di età rimanga costantemente pari, per ciascun anno di corso, al numero registrato nel 2016/2017. Ciò condurrà infatti ad una sovrastima del 2,77% degli oneri e della conseguente necessità di copertura, poiché l'andamento nel numero degli alunni incide ugualmente sulla previsione della spesa complessiva per la scuola secondaria di secondo grado sia nella situazione a legislazione previgente che in quella conseguente alla nuova normativa.

Per quanto riguarda la percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell'istruzione professionale anziché agli altri offerti dall'istruzione statale ovvero a quelli della formazione professionale regionale, si presume che anch'essa rimanga costante in futuro, poiché non ne sono determinabili i driver, quantomeno non con la precisione che occorrerebbe per modellarne matematicamente l'andamento, sebbene sia ipotizzabile che qualora si verifichi il miglioramento dell'economia previsto dal DEF 2017-2019,



Il numero di alunni iscritti presso gli istituti professionali possa diminuire, in favore di quelli iscritti in percorsi non immediatamente professionalizzanti.

Infine, si assume che la distribuzione tra i vari indirizzi dell'istruzione professionale non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura e dispersione, poiché si tratta di fattori non influenzati direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto di cui trattasi.

Dunque, nel seguito si assume che il numero di classi attivate in ciascun anno di corso rimanga costantemente pari a quello registrato nell'anno scolastico 2016/2017.

Le classi funzionanti nel 2016/2017 si dividerebbero come segue tra i nuovi indirizzi, sulla base delle confluenze stabilite nell'Allegato C allo schema di regolamento, tenendo conto che i primi due anni sono accorpati in un unico biennio:

TABELLA 6

Articolo 3	Denominazione indirizzo	Anni di corso			
		Biennio	III Anno	IV Anno	V anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	645	317	267	254
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	786	346	343	326
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	1.843	985	971	954
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	4	1		
f)	SERVIZI COMMERCIALI	1.145	637	690	742
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	4.757	2307	2190	2025
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	32	47	45	34
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	1.196	614	576	565
l)	ODONTOTECNICO	318	157	152	148
m)	OTTICO	107	46	48	41
Totale		10.833	5.457	5.282	5.089

N.B. Gli indirizzi "Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale [...]" e di "Pesca commerciale [...]" sono accorpati in tabella, poiché afferiscano entrambi ad un unico indirizzo tra quelli vigenti.

I nuovi ordinamenti confermano il numero di ore settimanali di insegnamento frontale, che rimangono 32, corrispondenti a 1.056 ore annue (2.112 complessivamente nel biennio).

Cambia invece il numero di ore di laboratorio assicurate in presenza tra l'insegnante della disciplina e un insegnante con contratto ITP, nonché il numero di ore assicurate esclusivamente da un insegnante con tale ultimo contratto.

TABELLA 7

Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Ore di laboratorio, in presenza con ITP			
		Biennio	III Anno	IV Anno	V anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	12,00	9,00	9,00	9,00
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	12,00	9,00	9,00	9,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	12,00	9,00	9,00	9,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	12,00	9,00	9,00	9,00
f)	SERVIZI COMMERCIALI	12,00	2,33	2,33	2,33
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	12,00	1,33	1,33	1,33
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	12,00	6,00	6,00	6,00
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	12,00			
l)	ODONTOTECNICO	12,00	4,67	4,67	4,67
m)	OTTICO	12,00	4,67	4,67	4,67



TABELLA 8

Articolo 3	Denominazione indirizzo	Ore degli insegnamenti assicurati da ITP			
		Biennio	III Anno	IV Anno	V anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	10,00			
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	10,00	5,00	4,00	4,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	10,00	4,00	3,00	3,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	10,00			
f)	SERVIZI COMMERCIALI	10,00			
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	10,00	6,00	6,00	6,00
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	10,00			
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	10,00	3,00		
l)	ODONTOTECNICO	10,00	7,00	7,00	8,00
m)	OTTICO	10,00	11,00	8,00	6,00

A regime, il fabbisogno di posti è calcolabile, analogamente a quanto fatto per la situazione a legislazione vigente, distintamente per docenti laureati e docenti ITP:

TABELLA 9

Articolo 3	Denominazione indirizzo	Posti	
		Laur.	ITP
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	2.457	813
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	2.739	1.233
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	7.398	3.121
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	8	3
f)	SERVIZI COMMERCIALI	5.396	968
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	16.556	5.564
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	272	62
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	4.812	833
l)	ODONTOTECNICO	1.104	499
m)	OTTICO	337	164
Totale		41.078	13.259

A regime, dunque, diminuiscono di 1.204 (=42.282 – 41.078) unità i posti per i docenti laureati, mentre aumentano di 2.478 (=13.259 – 10.781) unità i posti per i docenti con qualifica ITP.

Lo stipendio lordo Stato di un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 21 a 27 anni è di 47.420,79 euro, mentre l'analogo per un docente ITP è di 42.485,38 euro.

Ne consegue che a regime, quando possiamo assumere che l'anzianità dei docenti impiegati sui nuovi posti si assesti ad un valore medio di 21 anni, il passaggio ai nuovi ordinamenti comporterà complessivamente una maggiore spesa annua, al lordo Stato, di 48,20 milioni. Più in dettaglio, si verificherà un risparmio annuo di 57,08 milioni (=1.204 x 47.420,79) per docenti laureati a fronte di una maggiore spesa di 105,28 milioni (=2.478 x 42.485,38) per docenti con qualifica ITP.

COMPUTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI A DIECI ANNI

I nuovi ordinamenti non entreranno in vigore subito per tutte le classi di corso, né sarebbe possibile poiché gli alunni che hanno cominciato il loro percorso sulla base di quelli attualmente in vigore dovranno completarlo senza poter passare a quelli nuovi.

Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella di regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti. Può altresì differire per l'eventuale formarsi di situazioni di esubero.



Appare opportuno verificare preliminarmente se detta ultima situazione possa presentarsi.

A questo riguardo, si rappresenta che la nuova normativa non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti laureati è pari al 2,84% (1.204 posti su 42.282) a distanza di cinque anni scolastici, dunque ben all'interno di quanto assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio.

Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all'articolazione delle cattedre (rispettivamente articolo 6, comma 1, lettere a) e b) e articolo 9, comma 4) possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberi.

Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, è sufficiente tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo nell'a.s. 2018/2019, sino a tutti e cinque nell'a.s. 2022/2023.

Per potere effettuare il conteggio, poiché nell'a.s. 2018/2019 i nuovi ordinamenti riguarderanno le sole classi prime, si ipotizza che in media l'orario di 2.112 ore complessive previste per il biennio si equidivida tra primo e secondo anno, cioè sia pari a 1.056 ore, corrispondenti a 32 settimanali.

Similmente, si prevede che le ore di cui alle Tabelle 7 e 8 per il primo biennio (ore di laboratorio in compresenza e ore assicurate dal solo ITP), si equidividano anch'esse tra i due anni:

TABELLA 10

Articolo 3	Denominazione indirizzo	Ore di laboratorio, in compresenza con ITP				
		I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
f)	SERVIZI COMMERCIALI	6,00	6,00	2,33	2,33	2,33
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	6,00	6,00	1,33	1,33	1,33
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	6,00	6,00			
l)	ODONTOTECNICO	6,00	6,00	4,67	4,67	4,67
m)	OTTICO	6,00	6,00	4,67	4,67	4,67

TABELLA 11

Articolo 3	Denominazione indirizzo	Ore degli insegnamenti assicurati da ITP				
		I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	5,00	5,00			
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	5,00	5,00	4,00	3,00	3,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	5,00	5,00			
f)	SERVIZI COMMERCIALI	5,00	5,00			
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	5,00	5,00			
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	5,00	5,00	3,00		
l)	ODONTOTECNICO	5,00	5,00	7,00	7,00	8,00
m)	OTTICO	5,00	5,00	11,00	8,00	6,00



Circa il numero di classi alle quali si applicheranno i nuovi ordinamenti, varierà nel tempo come segue, in base a quanto stabilito all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo:

TABELLA 12		2018/2019			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	I Anno			
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	317			
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	405			
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	896			
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	2			
f)	SERVIZI COMMERCIALI	558			
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	2369			
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	16			
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	586			
l)	ODONTOTECNICO	167			
m)	OTTICO	55			
		2019/2020			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	I Anno	II Anno		
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	317	328		
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	405	381		
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	896	947		
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	2	2		
f)	SERVIZI COMMERCIALI	558	587		
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	2369	2388		
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	16	16		
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	586	610		
l)	ODONTOTECNICO	167	151		
m)	OTTICO	55	52		
		2020/2021			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	I Anno	II Anno	III Anno	
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	317	328	317	
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	405	381	346	
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	896	947	985	
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	2	2	1	
f)	SERVIZI COMMERCIALI	558	587	637	
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	2369	2388	2307	
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	16	16	47	
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	586	610	614	
l)	ODONTOTECNICO	167	151	157	
m)	OTTICO	55	52	46	
		2021/2022			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	317	328	317	267
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	405	381	346	343
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	896	947	985	971
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	2	2	1	
f)	SERVIZI COMMERCIALI	558	587	637	690
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	2369	2388	2307	2190
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	16	16	47	45
l)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	586	610	614	576
l)	ODONTOTECNICO	167	151	157	152
m)	OTTICO	55	52	46	48



TABELLA 12 (da pag. prec.)

Articolo 3	Denominazione Indirizzo	2022/2023				
		I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	317	328	317	267	254
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	405	381	346	343	326
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	896	947	985	971	954
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	2	2	1		
f)	SERVIZI COMMERCIALI	558	587	637	690	742
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	2369	2388	2307	2190	2025
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	16	16	47	45	34
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	586	610	614	576	565
l)	ODONTOTECNICO	167	151	157	152	148
m)	OTTICO	55	52	46	48	41

Conseguentemente, il numero di posti di organico per docenti laureati e ITP occorrente per assicurare i nuovi ordinamenti è calcolabile, analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, come segue:

Tabella 13

Articolo 3	Denominazione Indirizzo	2018/2019		2019/2020		2020/2021	
		Laur.	ITP	Laur.	ITP	Laur.	ITP
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	476	194	968	394	1.531	553
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	608	248	1.179	480	1.698	749
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	1.344	548	2.765	1.126	4.297	1.838
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	3	1	6	2	8	3
f)	SERVIZI COMMERCIALI	837	341	1.718	700	2.850	782
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	3.554	1.448	7.136	2.907	10.468	3.847
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	24	10	48	20	132	35
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	879	358	1.794	731	2.783	833
l)	ODONTOTECNICO	251	102	477	194	695	296
m)	OTTICO	83	34	161	65	214	105

Articolo 3	Denominazione Indirizzo	2021/2022		2022/2023	
		Laur.	ITP	Laur.	ITP
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	2.006	686	2.457	813
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	2.232	997	2.739	1.233
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	5.861	2.485	7.398	3.121
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE ...	8	3	8	3
f)	SERVIZI COMMERCIALI	4.077	872	5.396	968
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	13.631	4.739	16.556	5.564
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	212	50	272	62
i)	SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC ...	3.807	833	4.812	833
l)	ODONTOTECNICO	906	395	1.104	499
m)	OTTICO	278	139	337	164

Quindi, in totale i posti occorrenti per assicurare i nuovi ordinamenti sono:

Tabella 14

	Laur.	ITP
2018/2019	8.057	3.282
2019/2020	16.250	6.620
2020/2021	24.675	9.042
2021/2022	33.017	11.199
2022/2023 e ss.	41.078	13.259

Nel contempo, occorre anche assicurare una provvista di posti sufficiente per le classi che continuano a funzionare con i vecchi ordinamenti.



Il numero dei posti in questione può essere calcolato analogamente a quanto effettuato nel precedente paragrafo, col seguente risultato:

TABELLA 15 Denominazione Indirizzo	2018/2019		2019/2020	
	Laur.	ITP	Laur.	ITP
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO ...	1.306	375	800	253
SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNI ...	3.928	740	2.960	546
ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO	861	339	627	305
OTTICO BIENNIO - TRIENNIO	258	110	177	98
SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBE ...	3.366	777	6	2
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO	2.445	752	2.445	752
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	1.424	348	1.422	348
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	3.964	427	2.955	301
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNI ...	3.422	1.274	2.066	947
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ...	595	142	5	-
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE	77	39	77	39
ARTIGIANATO - TRIENNIO	175	90	175	90
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E C ...	1.650	440	1.650	440
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI ...	3	2	3	2
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO - ...	75	36	75	36
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE	185	50	183	50
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - ...	667	70	667	70
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	4.907	1.510	4.907	1.510
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - O ...	112	35	112	35
INDUSTRIA - TRIENNIO	405	186	405	186
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OP ...	903	247	903	247
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRI ...	582	179	582	179
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA - IEFP	16	7	10	5
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	44	12	27	10
OPERATORE DEL LEGNO	12	3	7	3
OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBAR ...	7	2	4	1
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	139	36	75	28
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACC ...	126	36	82	30
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	53	14	34	12
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	37	10	23	9
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIM ...	16	4	7	3
OPERATORE AGRICOLO	32	8	16	6
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	5	1	2	1
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A ...	110	46	61	34
OPERATORE ELETTRICO	113	51	76	42
OPERATORE MECCANICO	135	58	82	45
OPERATORE ELETTRONICO	43	19	28	15
OPERATORE GRAFICO	68	19	41	15
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	33	15	24	13
OPERATORE DEL BENESSERE	114	30	62	23
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE	912	290	912	290
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI PROD. AGRIC. D ...	555	177	555	177



TABELLA 15 (da pag. prec.)

Denominazione Indirizzo	2020/2021		2021/2022	
	Laur.	ITP	Laur.	ITP
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO ...	489	136	251	47
SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNI ...	2.011	251	1.004	63
ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO	408	192	197	82
OTTICO BIENNIO - TRIENNIO	123	60	59	25
SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBE ...	3	1	1	0
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO	1.561	480	748	230
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	958	205	459	98
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	2.068	190	1.095	68
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNI ...	1.442	591	751	233
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ...	2	-	-	-
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE	54	25	30	11
ARTIGIANATO - TRIENNIO	121	56	64	23
APPARATI IMP.TI SER.VI TEC.CI IND.LI E C ...	1.124	242	572	36
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI ...	2	1	-	-
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO - ...	47	18	25	5
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE	121	26	60	4
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - ...	452	43	220	14
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	3.236	996	1.580	486
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - O ...	73	21	36	7
INDUSTRIA - TRIENNIO	288	113	145	31
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OP ...	588	129	293	18
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRI ...	360	111	166	51
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA - IEFP	5	3	-	-
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	11	4	-	-
OPERATORE DEL LEGNO	2	1	-	-
OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBAR ...	-	-	-	-
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	14	5	-	-
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACC ...	34	12	4	1
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	16	5	4	1
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	11	4	-	-
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIM ...	2	1	-	-
OPERATORE AGRICOLO	2	1	-	-
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	-	-	-	-
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A ...	23	12	-	-
OPERATORE ELETTRICO	31	16	-	-
OPERATORE MECCANICO	29	15	-	-
OPERATORE ELETTRONICO	10	5	2	1
OPERATORE GRAFICO	20	7	-	-
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	11	6	-	-
OPERATORE DEL BENESSERE	18	7	-	-
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE	590	169	279	52
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI PROD. AGRIC. D ...	361	104	165	31

In totale, i posti occorrenti per assicurare i vecchi ordinamenti sono:

Tabella 16	Laur.	ITP
2018/2019	33.881	9.004
2019/2020	25.327	7.197
2020/2021	16.716	4.262
2021/2022	8.211	1.618
2022/2023 e ss.	-	-



Quindi, il fabbisogno complessivo di posti, nel periodo considerato, è:

<i>Tabella 17</i>	Laur.	ITP	
2016/2017	42.282	10.781	<i>Situazione attuale</i>
2018/2019	41.937	12.287	
2019/2020	41.576	13.817	
2020/2021	41.392	13.303	
2021/2022	41.228	12.817	
2022/2023 e ss.	41.078	13.259	

Il picco massimo nel fabbisogno di insegnanti tecnico-pratici si registra nell'a.s. 2018/2019, poiché i nuovi ordinamenti sono relativamente "ricchi" di ore assicurate da docenti ITP nel primo biennio, mentre i precedenti lo erano negli ultimi tre anni.

Rispetto alla situazione a legislazione vigente, si registrano dunque le seguenti differenze nel fabbisogno dei posti, diviso tra insegnanti laureati e ITP:

<i>Tabella 18</i>	Laur.	ITP
2018/2019	-345	1.506
2019/2020	-706	3.036
2020/2021	-890	2.523
2021/2022	-1.054	2.037
2022/2023 e ss.	-1.204	2.478

Utilizzando i valori stipendiali di cui al paragrafo precedente, si ricava che la spesa avrà il seguente andamento, rispetto a quella che si registrerebbe a legislazione vigente rimanendo costante il numero di classi:

<i>Tabella 19</i>	Laur.	ITP
2018/2019	-16,35	63,97
2019/2020	-33,47	128,99
2020/2021	-42,21	107,17
2021/2022	-49,99	86,52
2022/2023 e ss.	-57,08	105,28

In totale, il fabbisogno finanziario è quindi pari a (milioni di euro):

<i>Tab 20</i>	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024 e ss
SNF	47,62	95,52	64,96	36,53	48,20	48,20

Per esercizio finanziario (milioni di euro):

<i>Tab 21</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e ss.
SNF	15,87	63,59	85,33	55,48	40,42	48,20



UFFICI TECNICI

Lo schema di regolamento di cui trattasi prevede anche l'istituzione di un posto di ITP, da destinare alla costituzione di un Ufficio Tecnico, in ciascuno dei 1.030 istituti ove è attivo un indirizzo di Istruzione Professionale. All'ufficio viene preposto un ITP senza però che ciò comporti l'incremento dell'organico, che rimane fissato a quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015..

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

16 GEN. 2017





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Ufficio legislativo Miur

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento legislativo in esame scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". La citata disposizione conferisce al Governo il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (IP), nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: "1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio".

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla citata norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, il provvedimento normativo disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, con l'obiettivo primario di offrire allo studente che accede a tali percorsi una formazione (relativa ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese) improntata ad un "saper fare" di qualità, comunemente denominato "Made in Italy".

Ulteriore fondamentale obiettivo dell'intervento normativo è quello di permettere agli studenti, attraverso le competenze acquisite nei nuovi percorsi di I.P., una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Nello specifico, si indicano i principali obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente decreto legislativo.

- Superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, data la differenza di obiettivi formativi, e quindi di metodi per raggiungerli, rinnovando il profilo educativo, culturale e professionale (P.E.CU.P) degli I.P.

Si rende necessario, quindi, rafforzare l'identità dell'istruzione professionale attraverso l'istituzione di indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, non riferito a singoli mestieri, ma ad ampie aree di attività economiche, che gli I.P. possano declinare nei profili professionali richiesti dal territorio con un'autonomia più ampia rispetto ai vigenti ordinamenti.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- Collegare maggiormente l'apprendimento scolastico all'orientamento al lavoro attraverso l'esperienza in laboratorio e l'alternanza scuola-lavoro da realizzare in modo rafforzato. In ottica, l'obiettivo è quello di rendere le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, ispirate ai modelli duali promossi dall'Unione Europea e sviluppate in sinergia mediante una rete nazionale delle scuole professionali
- Innovare l'assetto organizzativo e didattico degli I.P., i cui percorsi quinquennali si articolano in un biennio e in un successivo triennio, incidendo su diversi profili, quali:
 - ✓ la revisione dei piani di studio, improntati anche alla personalizzazione del percorso di apprendimento, attraverso il progetto formativo individuale (PFI) finalizzato alla progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo dello studente.
 - ✓ l'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e, nel triennio, delle discipline di istruzione generale. Con riferimento agli assi culturali, il provvedimento fa riferimento alla disciplina in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione contenuta nel DM n. 139 del 2007 ;
 - ✓ la valorizzazione delle metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi;
 - ✓ l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sin dalla seconda classe del biennio, nonché dei percorsi di apprendistato, secondo le norme vigenti in materia.
- Superare la sovrapposizione dei percorsi degli I.P. con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra gli I.P. e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Infatti, a conclusione del primo ciclo (ex scuola media), gli studenti e le loro famiglie potranno scegliere consapevolmente tra:
 - i percorsi di istruzione professionale (laddove non scelgano i percorsi dell'istruzione liceale o dell'istruzione tecnica), di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - i percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate per legge dalle regioni e dalla provincie autonome.Inoltre, al fine di realizzare il raccordo tra i percorsi di I.P. e di IeFP, nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio, è prevista la costituzione di una "*Rete nazionale delle scuole professionali*", di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie, che offrono percorsi di I.P., e le istituzioni formative accreditate, che offrono percorsi di IeFP.
- Prevedere il passaggio degli studenti tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP, da realizzare attraverso un processo articolato in più fasi e disciplinato dal presente intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli articoli 76, 87 e 117, commi 2, lettera *m)* e *n)*, e comma 3, della Costituzione;





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo incide sul regolamento di cui al dPR n. 87 del 2010, il quale sarà abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, data la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia oggetto del presente intervento, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g), m) e n), e comma 3 della Costituzione.

Il provvedimento rispetta, inoltre, i principi sanciti dagli articoli 76.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto esso riguarda materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. L'oggetto del presente intervento è rappresentato, infatti, dall'ordinamento scolastico con riferimento ai percorsi dell'istruzione professionale e, quindi, attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e alle norme generali sull'istruzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risultano, all'esame del Parlamento, progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto del presente provvedimento.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, risultando, invece, in linea con i principi dell'Ue basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro
Infatti, i nuovi percorsi dell'istruzione professionale, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale il riconoscimento di uguali diritti per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Quindi, anche con riferimento al diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento, valgono i principi europei di libertà di circolazione delle persone e di non discriminazione per motivi di cittadinanza, in coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto legislativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
L'intervento contiene l'abrogazione espressa delle norme del dPR n. 87 del 2010, con decorrenza a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Sino a tale anno scolastico, è previsto il seguente regime transitorio in ordine all'applicazione delle norme di cui al suddetto dPR n. 87/2010:
- per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
 - per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
 - per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
 - per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
- Il provvedimento contiene anche l'abrogazione espressa dell'articolo 13, comma 1 *quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 2007.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
E' prevista l'adozione di successivi atti attuativi nell'articolo 3, comma 3, e nell'articolo 7, comma 2.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre i dati in possesso di altri Ministeri coinvolti, nonché quelli in possesso degli istituti scolastici professionali, delle regioni e degli enti locali.

Inoltre, sono stati utilizzati anche i dati in possesso di enti specializzati nella materia di cui trattasi, quali l'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (l'INVALSI).





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Ufficio legislativo Miur

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", dando attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d), della predetta legge.

In particolare, la norma di delega attribuisce il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (IP), nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: "1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio".

La scelta normativa di intervenire sui percorsi di istruzione professionale (IP), nonché di operarne il raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), deriva da una serie di criticità riscontrate nell'attuale sistema dell'istruzione professionale.

Si indicano, di seguito, le più importanti.

- Sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, dalla quale emerge la necessità di rafforzare l'identità dell'istruzione professionale, la quale oggi risulta eccessivamente accostata all'istruzione professionale;
- sovrapposizione dei percorsi degli I.P. con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, da cui deriva l'esigenza di prevedere un adeguato e più consistente raccordo tra gli I.P. e le istituzioni formative;
- scarsa efficacia degli attuali percorsi dell'istruzione professionale rispetto alle esigenze della particolare e composita utenza che li caratterizza. In essa, infatti, si riscontra una crescente percentuale di giovani immigrati e un elevato numero di studenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento;
- alta dispersione scolastica. Gli Istituti professionali hanno, infatti, il non invidiabile primato del più alto tasso di dispersione. Come riportato dal documento di Tuttoscuola consegnato alla VII commissione Camera in occasione delle audizioni del giugno 2014 sulla dispersione scolastica: "Dalla fine degli anni '90 fino a sei anni fa il tasso di dispersione ha spesso raggiunto e superato il 50%. [...]. Negli ultimi quinquenni considerati, il tasso di dispersione





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

è sceso sempre più verso il 40%, toccando quest'anno, al termine dell'ultimo quinquennio, il 38,1% [...] Sono comunque sempre più di 50 mila gli studenti dispersi dai professionali rispetto agli iscritti di cinque anni prima" (Fonte: Tuttoscuola, Dispersione nella scuola secondaria superiore statale).

Le principali motivazioni dell'abbandono scolastico sono legate, da una parte, alla sussistenza di "interessi diversi da quelli scolastici", dall'altra, anche all'estraneità del soggetto rispetto allo studio, intesa come attività teorica, arida, inutile, poco gratificante.

All'interno di questa categoria, la voce più frequente è "la voglia di fare qualcosa di pratico" (59,3%), particolarmente indicata dai maschi (62% vs. 52% femmine) Il fenomeno della dispersione sembra quindi legato strettamente, come evidenziato anche dalla letteratura pedagogica sul tema, al problema della scarsa attrattività del processo di insegnamento-apprendimento basato su metodologie tradizionali (Fonte: Audizione dell'ISFOL presso la VII Commissione Cultura della Camera);

- divergenza tra i profili professionali in uscita e le effettive esigenze del mercato del lavoro, soprattutto con riferimento alle attività economiche in espansione e ai "Nuovi Lavori", nonché minore occupabilità nelle aree disagiate.

Tale problema si collega anche all'attuale scarsa autonomia didattica e gestionale degli istituti professionali e all'eccessiva genericità di alcuni indirizzi.

Scaturisce quindi la necessità di rivedere l'identità degli istituti professionali per renderla più adeguata ad un moderno concetto di occupabilità, non riferito a singoli mestieri ma ad ampi ambiti professionali, al fine di facilitare un rapido accesso dei giovani al mondo del lavoro. Tale esigenza si pone in linea con i principi europei basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'Intervento normativo

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla citata norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, l'intervento regolatorio in esame, nel proporre la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale), intende raggiungere l'obiettivo primario di offrire allo studente che accede a tali percorsi una formazione, relativa ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, improntata ad un "saper fare" di qualità, comunemente denominato "Made in Italy". Ulteriore fondamentale obiettivo dell'intervento è quello di permettere agli studenti, attraverso le competenze acquisite nei nuovi percorsi di I.P., una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Nello specifico, si indicano i principali obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente intervento.

- Superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, data la differenza di obiettivi formativi, e quindi di metodi per raggiungerli, rinnovando il profilo educativo, culturale e professionale (P.E.CU.P) degli I.P.
Si rende necessario, quindi, rafforzare l'identità dell'istruzione professionale attraverso l'istituzione di indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, non riferito a singoli mestieri, ma ad ampie aree di attività economiche, che gli I.P possano declinare nei profili professionali richiesti dal territorio con un'autonomia più ampia rispetto ai vigenti ordinamenti.
- Collegare maggiormente l'apprendimento scolastico all'orientamento al lavoro attraverso l'esperienza in laboratorio e l'alternanza scuola-lavoro da realizzare in modo rafforzato. In





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- ottica, l'obiettivo è quello di rendere le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, ispirate ai modelli duali promossi dall'Unione Europea e sviluppate in sinergia mediante una rete nazionale delle scuole professionali
- Innovare l'assetto organizzativo e didattico degli I.P., i cui percorsi quinquennali si articolano in un biennio e in un successivo triennio, incidendo su diversi profili, quali:
 - ✓ la revisione dei piani di studio, improntati anche alla personalizzazione del percorso di apprendimento, attraverso il progetto formativo individuale (PFI) finalizzato alla progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo dello studente.
 - ✓ l'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e, nel triennio, delle discipline di istruzione generale. Con riferimento agli assi culturali si intende fare riferimento alla disciplina in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione contenuta nel DM n. 139 del 2007 ;
 - ✓ la valorizzazione delle metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi;
 - ✓ l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sin dalla seconda classe del biennio, nonché dei percorsi di apprendistato, secondo le norme vigenti in materia.
 - Superare la sovrapposizione dei percorsi degli I.P. con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra gli I.P. e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Infatti, a conclusione del primo ciclo (ex scuola media), gli studenti e le loro famiglie potranno scegliere consapevolmente tra:
 - i percorsi di istruzione professionale (laddove non scelgano i percorsi dell'istruzione liceale o dell'istruzione tecnica), di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - i percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate per legge dalle regioni e dalla province autonome.Inoltre, al fine di realizzare il raccordo tra i percorsi di I.P. e di IeFP, nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio, è prevista la costituzione di una "*Rete nazionale delle scuole professionali*", di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie, che offrono percorsi di I.P., e le istituzioni formative accreditate, che offrono percorsi di IeFP.
 - Prevedere il passaggio degli studenti tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP, da realizzare attraverso un processo articolato in più fasi e disciplinato dal presente intervento.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR
L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato soprattutto da una consistente riduzione del tasso di dispersione scolastica degli studenti degli istituti professionali (avuto riguardo anche agli studenti immigrati di etnie, culture e lingue molto diverse, tra i quali si registra il più alto tasso di abbandoni e insuccessi scolastici), rispetto agli elevati livelli registrati attualmente.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Altro indicatore è dato dall'efficacia dell'azione formativa e professionalizzante dei nuovi percorsi rispetto all'obiettivo di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di I.P. consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. La verifica del grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà valutato, ove possibile, anche tramite il raffronto tra i dati statistici attuali e quelli registrabili successivamente alla definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento relativo ai percorsi dell'istruzione professionale (il nuovo ordinamento sarà attivo con riguardo alle classi prime funzionanti a partire dall'anno scolastico 2018/2019; solo a decorrere dall'anno 2022/2023 si realizzerà il definitivo passaggio al nuovo ordinamento).

La verifica del grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi tramite la valutazione dei dati relativi al passaggio al nuovo ordinamento sarà supportata anche dalle indicazioni che verranno fissate con un atto attuativo successivo al presente intervento.

Tali indicazioni conterranno soprattutto riferimenti e orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa, per l'attivazione, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, anche dei percorsi di qualifica in modo da realizzare il raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, e per la predisposizione delle misure nazionali di sistema previste per l'aggiornamento dei dirigenti e del personale docente e amministrativo.

Il suddetto passaggio al nuovo ordinamento, potrà, quindi, essere valutato anche sulla base delle suddette misure nazionali di sistema, le quali, previste dall'intervento, saranno finalizzate all'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e all'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari diretti dell'intervento sono gli studenti che si iscriveranno ai nuovi percorsi dell'istruzione professionale (attualmente, essi si attestano su circa 554.931 unità). Sono inoltre destinatari del provvedimento i docenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, in quanto operanti nell'ambito dell'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale.

Soggetti pubblici destinatari dell'intervento sono l'amministrazione scolastica, centrale e periferica (le istituzioni scolastiche statali che attualmente offrono percorsi di istruzione professionale sono 1.577).

Soggetti pubblici destinatari diretti dell'intervento sono anche le istituzioni scolastiche paritarie che offrono percorsi di I.P. e le istituzioni formative accreditate che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale, i quali, insieme alle istituzioni scolastiche statali, faranno parte della istituenda "Rete nazionale delle scuole professionali".

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non è stata svolta alcuna forma di consultazione pubblica in quanto l'oggetto dell'intervento è strettamente legato all'attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella citata norma di delega.

Tuttavia, al fine di operare una scelta contenutistica adeguata alla ratio e agli obiettivi della norma primari delegante, si è scelto di concordare l'ipotesi normativa in questione all'interno di un gruppo di lavoro istituito ad hoc e del quale hanno fatto parte esperti del sistema dell'istruzione





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

professionale (tra cui anche dirigenti scolastici, rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome e rappresentanti delle istituzioni formative accreditate).

L'intervento normativo proposto è stato quindi condiviso dal citato gruppo di lavoro.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario per attuare i principi e i criteri direttivi imposti dalla norma di delega sopra citata.

Nello specifico, l'opzione di non intervento non consentirebbe l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente, con particolare riferimento alla necessità di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale), e di raggiungere l'obiettivo primario di offrire allo studente che accede a tali percorsi una formazione, relativa ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, improntata soprattutto ad un "saper fare" di qualità, comunemente denominato "Made in Italy".

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, l'Amministrazione, all'esito del confronto realizzatosi all'interno del predetto gruppo di lavoro, ha ritenuto di optare per la scelta normativa in esame e di escludere altre opzioni di merito, pur considerate e fatte oggetto di comparazione con la soluzione regolatoria proposta.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

In particolare, si prospetta una diminuzione dell'abbandono e dell'insuccesso scolastici in conseguenza del nuovo ordinamento dei percorsi dell'istruzione professionale, improntato ad una maggiore efficacia anche in termini di opportunità di successivo inserimento nel mondo del lavoro degli studenti.

Si prospettano, inoltre, vantaggi con riferimento al previsto raccordo tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'istruzione e della formazione professionale, data la possibilità concessa agli studenti di seguire un percorso scolastico personalizzato e data la garanzia loro concessa della reversibilità delle scelte scolastiche effettuate.

Agli studenti, infatti, sarà facilitato il passaggio, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso gli IP stessi o presso le istituzioni formative di IeFP, anche per il conseguimento del diploma quadriennale.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento potrà produrre effetti vantaggiosi sul sistema delle imprese, dato il collegamento tra gli indirizzi di studi individuati dal presente intervento e i profili di uscita degli I.P., da una parte, e le esigenze del mondo del lavoro in relazione ad attività economiche in espansione e a "Nuovi Lavori", dall'altra.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio potrà incidere indirettamente anche sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione con indirizzi dell'istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.

Ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento sono le regioni, gli enti locali e, con riferimento alla fase del monitoraggio, della valutazione del sistema e dell'aggiornamento dei percorsi, anche l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e con le istituzioni scolastiche coinvolte.

L'intervento prevede che i percorsi di I.P. saranno oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica di enti specializzati come, ad esempio, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

All'esito di tale monitoraggio, sarà effettuato l'aggiornamento, con cadenza quinquennale, dei profili di uscita e dei relativi risultati di apprendimento, in relazione a nuove attività economiche e all'innovazione tecnologica e, in generale, ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento prevede meccanismi di revisione, quali indicati nella Sezione 6, lettera C) della presente analisi.

Inoltre, la legge n. 107 del 2015 prevede, all'articolo 1, comma 184, un meccanismo di integrazione e correzione laddove stabilisce che *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi"*.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.

